



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 51
DEL 13.04.2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD AVVERSO LA SENTENZA N. 305/2017, SEZIONE 4, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, IN MERITO AL DINIEGO DI RIMBORSO IMU PER L'ANNO 2012, PROT. 14533, EMESSO DAL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE.

L'anno *duemiladiciassette*, addì *tredecì* del mese di *aprile* alle ore *13,30* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	-	X
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 51 IN DATA 13.04.2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD AVVERSO LA SENTENZA N. 305/2017, SEZIONE 4, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, IN MERITO AL DINIEGO DI RIMBORSO IMU PER L'ANNO 2012, PROT. 14533, EMESSO DAL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (ora Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord), con sede in Novara, Via Boschi n. 2, P.IVA 00120490032, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel quale la società ricorrente ha chiesto che venga accertata l'illegittimità del diniego all'istanza di rimborso IMU per l'anno 2012, Prot. 14533, emesso dal Comune di Bellinzago Novarese;

RITENUTO che tale provvedimento di diniego risulti legittimo e che l'imposta debba ritenersi correttamente versata, in quanto l'imponibilità degli immobili posseduti dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord era espressamente prevista nell'anno 2012 dall'art. 13, comma 10 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed è stata recentemente ribadita dall'art. 2, comma 2, lett. b) D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, che ha confermato l'applicabilità a tali immobili (ad eccezione dei soli alloggi sociali, con decorrenza dall'anno 2014) dell'aliquota ordinaria, con l'unica agevolazione consistente nell'applicazione della detrazione per abitazione principale, per quanto tali immobili debbano essere considerati a tutti gli effetti come altri fabbricati;

VISTA la successiva sentenza n. 271/03/14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Novara ha rigettato il ricorso a spese compensate;

VISTO il ricorso in appello presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord nei confronti di tale sentenza, nel quale sono state riproposte le medesime eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado;

VISTA la sentenza n. 305/2017, Sezione 4, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in conferma della sentenza di primo grado, respingeva l'appello dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a resistere nei confronti del ricorso per Cassazione della sentenza n. 305/2017, Sezione 4, della C.T.R. di Torino, pronunciata in data 18 gennaio 2017 e depositata il 22 febbraio 2017, non notificata, proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, ai fini di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente, ai sensi degli artt. 49 ss. D.Lgs. 546/1992, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia oggetto di contenzioso che richiede specifiche competenze;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria, che ha già rappresentato il Comune nei precedenti gradi di giudizio, e ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente;

VISTO l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

CONSIDERATO che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, dal responsabile dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'ente avanti alla suprema Corte di Cassazione nel contenzioso tributario relativo al ricorso in Cassazione proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord avverso la sentenza n. 305/2017, Sezione 4, della Commissione Tributaria Regionale di Torino, pronunciata in data 18 gennaio 2017 e depositata il 22 febbraio 2017, non notificata, in merito al diniego di rimborso IMU 2012, Prot. 14533, emesso dal Comune di Bellinzago Novarese;

2) DI INCARICARE per la rappresentanza del Comune, giusta procura speciale da conferire da parte del Sindaco, l'Avv. Guido Francesco Romanelli del Foro di Roma unitamente all'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, legale di fiducia di questa Amministrazione, ed eleggendo domicilio a tal fine presso lo studio dell'Avv. Guido Francesco Romanelli in Roma, Via Cosseria n. 5 int. 1, accordando agli stessi ogni facoltà prevista dalla legge inclusa quella di farsi sostituire, rinunciare alla lite transigere e conciliare;

3) DI ASSEGNARE al Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari la dotazione finanziaria di € 3.933,28 IVA compresa e di demandare allo stesso l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **20.04.2017** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **20.04.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa Francesca GIUNTINI
